

Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDATI PAGAMENTI

Stato di avanzamento

L'8 aprile 2009, la Commissione Europea ha approvato una proposta di **Direttiva finalizzata a combattere i ritardi nei pagamenti nell'Unione Europea**.

Il testo di Direttiva è **in corso di discussione presso il Parlamento europeo**: il 2 febbraio u.s., il testo di Direttiva è stato oggetto di un rapporto dell'On. Weiler, relatrice in commissione "mercato interno", responsabile per merito, ed il testo definitivo del Parlamento dovrebbe essere approvato nelle prossime settimane. Successivamente, il testo verrà analizzato anche dal Consiglio dell'Unione Europea. Dopo l'approvazione finale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i Paesi europei avranno un periodo per recepire i contenuti della direttiva (attualmente il periodo di recepimento previsto è di 1 anno).

Si evidenzia inoltre, per opportuna informazione, che il testo della proposta di nuova direttiva è stato discusso dal Parlamento italiano nello scorso mese di marzo.

Contenuto della proposta

La proposta di direttiva¹, che sostituirà l'attuale direttiva 2000/35/CE (recepita in Italia con il D.Lgs 231/2002), prevede una serie di misure che riguardano i ritardi di pagamento sia per quanto attiene ai **rapporti tra privati** che per quanto riguarda i **rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione**.

Il testo prevede l'armonizzazione del **termine massimo di pagamento a 30 giorni**, sia per i rapporti tra privati che per i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, fermo restando la possibilità per i contraenti, in ambi due i casi, di fissare per contratto un termine diverso.

A questo proposito, bisogna sottolineare che la direttiva prevede che, per quanto riguarda i rapporti tra privati e PA, gli Stati Membri possano autorizzare deroghe soltanto nei casi in cui vi sia una "necessità obiettiva" di pianificare i pagamenti su un periodo superiore a 30 giorni, in particolare per alcune tipologie di contratti come ad esempio i grandi progetti di costruzioni.

La direttiva prevede inoltre un termine di 60 giorni per il settore della sanità.

¹ La presentazione si basa sul testo di direttiva presentato nel rapporto dell'On.le Weiler del 2 febbraio 2010.

Per i contratti tra privati, la direttiva lascerà invece la possibilità agli operatori di fissare, di comune accordo, i termini di pagamento, indicando tuttavia come "buona pratica" l'introduzione di condizioni contrattuali che prevedono un pagamento a 30 giorni.

Con riferimento al termine massimo di pagamento, la proposta di direttiva non presenta particolari innovazioni giacché la Direttiva del 2000 prevedeva il termine massimo di pagamento a 30 giorni e la possibilità di derogare per via contrattuale a questo termine.

La Direttiva è invece innovativa nel senso che irrigidisce il sistema sanzionatorio, in particolare nel caso di ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione prevedendo l'introduzione di un indennizzo forfettario automatico nel caso di ritardato pagamento.

Per indennizzare i creditori, la direttiva prevede infatti:

- **per tutti i tipi di contratti** (Privati-PA e privati-privati), **il pagamento di interessi per ritardati pagamenti:** gli interessi sono calcolati con riferimento al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ovvero al tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;
- per tutti i tipi di contratti, l'introduzione di un indennizzo, a titolo di compensazione per i costi amministrativi e burocratici che il creditore deve sostenere per ottenere il pagamento dovuto, pari a 100 euro se la somma dovuta è superiore a 10.000 euro. Per importi inferiori, l'indennizzo è pari a 70 euro per un credito compreso tra 1.000 e 10.000 euro e pari a 40 euro per un credito inferiore a 1.000 euro;
- per tutti i contratti tra privati e PA, l'introduzione di un indennizzo forfettario automatico.

Tale indennizzo forfettario è pari al 2% della somma dovuta se il pagamento avviene tra il 31° ed il 45° giorno, al 4% della somma dovuta se il pagamento avviene tra il 46° ed il 60° giorno ed è pari al **5% della somma dovuta** se il pagamento avviene oltre il 60° giorno. Questo indennizzo si aggiunge ai due indennizzi citati in precedenza e **non deve superare l'importo di 50.000 euro**.

Con la nuova direttiva, gli Stati Membri dovranno inoltre provvedere affinché i creditori possano ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni, indipendentemente dall'ammontare della somma dovuta.

La seguente tabella presenta una sintesi dei contenuti della nuova direttiva:

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI NUOVA DIRETTIVA UE SUI RITARDATI PAGAMENTI

	RAPPORTI TRA PRIVATI E PA	RAPPORTI TRA PRIVATI
TERMINI DI PAGAMENTO	30 gg.	Buona pratica: 30 gg.
	Deroghe concesse solo eccezionalmente o per determinate tipologie di contratti (grandi progetti di costruzioni)	Possibilità di definire liberamente i termini alla firma del contratto
INDENNIZZI		
A- Interessi per ritardato pagamento	- Tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali	- Tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali
	ovvero	ovvero
	 Tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni 	 Tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni
B -Compensazione costi amministrativi e burocratici	- 100 euro se somma dovuta superiore a 10.000 euro	- 100 euro se somma dovuta superiore a 10.000 euro
	- 70 euro se somma dovuta compresa tra 1.000 e 10.000 euro	- 70 euro se somma dovuta compresa tra 1.000 e 10.000 euro
	- 40 euro se somma dovuta inferiore a 1.000 euro	- 40 euro se somma dovuta inferiore a 1.000 euro
C- Indennizzo forfettario	 Per termine compreso tra 30 e 45 gg.: 2% della somma dovuta Per termine compreso tra 45 e 60 gg.: 4% della somma dovuta Per termine superiore a 60 gg.: 5% della somma dovuta 	-
	in tutti casi ⇒ Valore massimo = 50.000 euro	

NB: I tre tipi di indennizzo (A, B, C) sono cumulativi

Elaborazione Ance su Rapporto On.le Weiler relativo alla proposta di Direttiva sui ritardati pagamenti (2 febbraio 2010)

Infine, un'altra importante novità introdotta dalla direttiva è la **possibilità data alle** associazioni di categoria delle imprese, in caso di clausole o pratiche illecite, di agire per conto di esse presso le sedi giudiziarie o amministrative opportune, per ottenere la cancellazione o la cessazione di tali clausole o pratiche.

15 aprile 2010